



CITTÀ DI SACILE

PIAZZA DEL POPOLO 65 - 33077 SACILE (PN)

C.F. 80001830936 P.IVA 00262850936

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SACILE E LA PARROCCHIA DI SANT'ULDERICOMARI PER IL SOSTEGNO ALLA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "MARIA MADDALENA BALLIANA"

Il **Comune di Sacile** (PN), codice fiscale 80001830936, nella persona di Daniela Rosa Bariviera, nata a San Vito al Tagliamento (PN) il 26.03.1977, domiciliata per la carica in Piazza del Popolo, 65 a 33170 Sacile (PN), legittimata a stipulare in nome e per conto del Comune in forza della deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 02.11.2020, in seguito per brevità indicato "*il Comune*", da una parte,

e

la **Parrocchia di SANT'ULDERICO**, ente gestore della Scuola d'infanzia paritaria "MARIA MADDALENA BALLIANA" con sede in Sacile, località Sant'Odorico, viale Pietro Benvenuto 1, in persona del Parroco legale rappresentante sig. Don Pietro Ivan nato a Porcia (PN) il 04.06.1946, in seguito per brevità indicata "*ente gestore*" o "*scuola*",

PREMESSO CHE:

L'A.N.C.I. (Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia) Sezione del Friuli Venezia Giulia e la F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne) del Friuli Venezia Giulia hanno stipulato il 20.05.2004 un protocollo d'intesa nel quale sono stati esplicitati i principi politici, amministrativi, storici e sociali che giustificano la regolamentazione in forma organica dei rapporti tra Enti Locali e Scuole dell'Infanzia paritarie autonome, gestite da enti morali di natura religiosa o da enti no profit di altra natura giuridica, e sono stati fissati i contenuti del rapporto medesimo fondato sulla condivisione di comuni obiettivi educativi e sociali.

In particolare sono stati ivi richiamati:

- le norme generali sull'istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione (legge 28.3.2003 n. 53 e s.m.i.), le norme sulla parità scolastica (legge 10.3.2000 n. 62 e s.m.i.);
- il ruolo fondamentale delle scuole dell'infanzia paritarie come risorsa irrinunciabile e momento fondamentale di formazione dei minori in affiancamento alla famiglia nell'educazione integrale del bambino;
- la straordinaria diffusa presenza sull'intero territorio regionale delle scuole dell'infanzia paritarie promosse e gestite da parrocchie, congregazioni religiose, associazioni genitori e da altre istituzioni morali;
- il ruolo educativo e sociale della scuola dell'infanzia paritaria, che assolve ad una domanda di servizio del territorio che altrimenti gli enti locali interessati avrebbero dovuto comunque assicurare con notevole aggravio di costi per la finanza pubblica;
- i principali contenuti del rapporto tra l'Ente Locale e la Scuola dell'Infanzia paritaria caratterizzato da collaborazione ed i principi di organizzazione e di gestione del servizio fondato sulla qualità pedagogica, sulla trasparenza, sulla economicità e sulla partecipazione dei soggetti "portatori di interesse": famiglie, personale e il Comune interessato.

Nel Comune di Sacile vi sono un asilo nido e quattro scuole dell'infanzia statali;

Le strutture di cui sopra non sono in grado di accogliere tutte le richieste provenienti dall'utenza residente nel territorio comunale, per cui il servizio fornito dalle scuole dell'infanzia paritarie e dai nidi integrati, dotati di pluriennale esperienza e senza fini di lucro, diventa estremamente importante;

Gli introiti da rette e da contributi garantiti dallo Stato, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e da altri soggetti, sia pubblici che privati, risultano insufficienti per coprire le spese che le scuole dell'infanzia paritarie e i nidi integrati devono sostenere per poter garantire il servizio e assicurare la loro sopravvivenza;

L'articolo 28 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 pone a carico dei Comuni le funzioni in materia di assistenza scolastica, che, tra le altre, comprendono iniziative per favorire la frequenza alla scuola materna;

L'articolo 2, comma 48, della legge regionale 26 gennaio 2004, n.1 prevede che i Comuni hanno la facoltà di intervenire finanziariamente a sostegno delle scuole materne ed elementari non statali;

RILEVATO CHE:

la Scuola dell'Infanzia "MARIA MADDALENA BALLIANA" è in possesso del decreto ministeriale sulla parità scolastica di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, protocollo n. 488/1061 del 28.02.2001 e che, in relazione a ciò, è tenuta ad osservare la normativa statale in materia di organizzazione, orientamenti e programmi pedagogico didattici;

la suddetta Scuola è aperta a tutti i bambini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di condizioni personali e sociali le cui famiglie accettino il Progetto Educativo della Scuola e che si avvale di personale insegnante in possesso del titolo di studio previsto per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia pubblica.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 - Validità delle premesse.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 - Finalità e obiettivi.

1. Il **Comune** intende favorire la promozione e il sostegno dei servizi per l'infanzia svolti dalla locale Scuola dell'Infanzia, riconoscendo agli stessi una fondamentale funzione educativa, sociale e di interesse pubblico;
2. Il **Comune**, a fronte del riconoscimento del ruolo educativo e sociale della Scuola dell'Infanzia di cui al comma 1, si impegna ad erogare alla Scuola un contributo finanziario finalizzato a ridurre l'onerosità della retta a carico delle famiglie secondo le modalità previste nella presente convenzione;
3. La Scuola:
 - a. si impegna, in quanto scuola paritaria ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, a svolgere l'attività scolastica nella piena osservanza delle norme statali e regionali in vigore;
 - b. dichiara che sono osservate le indicazioni di legge per quanto riguarda i requisiti relativi alla sicurezza, alla fruibilità, alla accessibilità e alla adeguatezza della struttura, delle attrezzature e dei servizi;
 - c. dichiara altresì che sono osservati i requisiti sulla professionalità del personale docente ed ausiliario, il quale è inquadrato ai sensi dei vigenti contratti collettivi di lavoro di categoria, e ne assicura la formazione e l'aggiornamento permanente;
 - d. si avvale di servizi amministrativi e gestionali svolti dalla FISM o da professionisti competenti;
 - e. favorisce e assicura la partecipazione delle famiglie mediante comunicazioni, incontri, riunioni o assemblee svolti in modo organico e permanente;
 - f. si impegna a costituire gli organismi collegiali di partecipazione;
 - g. in funzione del principio di trasparenza assicura la pubblicità del proprio bilancio annuale e dei principali atti di gestione della scuola;

- h. si impegna affinché le suddette condizioni siano costantemente mantenute ed osservate;
- i. si avvale e utilizza attrezzature, servizi e personale propri. L'immobile è di proprietà della Parrocchia.

Articolo 3 - Organizzazione e modalità di funzionamento.

1. La Scuola accoglie bambini di età prevista dalle disposizioni di legge in vigore senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di condizioni personali e sociali, le cui famiglie accettino il Progetto Educativo;
2. Le procedure di iscrizione e di frequenza sono stabilite autonomamente dalla Scuola nel rispetto della normativa in vigore. Per l'iscrizione la Scuola è tenuta a dare priorità ai bambini residenti nel Comune;
3. La Scuola dovrà osservare un calendario scolastico che assicuri il suo funzionamento per un periodo non inferiore al calendario delle scuole dell'infanzia statali secondo le indicazioni delle competenti autorità amministrative;
4. Il numero di bambini per sezione non potrà essere superiore al numero stabilito dalle norme in vigore.

Articolo 4 - Rapporto con i servizi del territorio. Bambini disabili. Casi sociali.

1. La Scuola è tenuta a raccordarsi con i servizi sociali, socio sanitari e scolastici del territorio, ai quali deve dare la piena collaborazione, ai fini del soddisfacimento dei bisogni socio educativi dei bambini e della realizzazione di progetti e/o interventi tesi a migliorare la qualità del servizio e l'integrazione scolastica;
2. Per l'inserimento dei bambini disabili si fa riferimento alle norme in vigore e all'apposito accordo di programma territoriale. In particolare la Scuola, d'intesa con la famiglia e con il Comune, promuove ogni iniziativa affinché il bambino disabile disponga del necessario sostegno scolastico e dell'assistenza socio sanitaria;
3. La Scuola è tenuta a segnalare ai competenti servizi comunali le situazioni dei bambini e delle famiglie che presentano difficoltà economiche e/o difficoltà di integrazione nella comunità scolastica ("*casi sociali*");

Articolo 5 - Altri servizi

1. **Servizio di ristorazione.**
 - a. Il servizio di ristorazione dovrà osservare i criteri nutrizionali adottati nella tabella dietetica ed i menù autorizzati dalla competente Autorità Sanitaria;
 - b. Il personale addetto alla preparazione, trasporto, distribuzione dei cibi dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
2. **Servizio trasporto.**
 - a. La scuola può attivare a favore dei propri utenti un servizio di trasporto, con mezzi idonei.

Articolo 6 - Le rette.

1. Le famiglie dei bambini sono tenute a concorrere alla spesa di funzionamento della scuola con il versamento di una retta mensile onnicomprensiva;
2. L'ente gestore della Scuola è autonomo nella determinazione della quota di iscrizione e della retta di frequenza dei bambini che, per l'asilo nido, non potranno essere inferiori a quelle previste dal servizio attivato dal Comune di Sacile;
3. Le rette e le tariffe dei servizi devono essere calcolate sulla base dei dati del bilancio della scuola e devono tenere conto dell'intervento economico del Comune, nonché dei contributi regionali e ministeriali assegnati.

Articolo 7 - Contributi del Comune.

1. L'Amministrazione Comunale sostiene la Scuola con il versamento di un contributo secondo le modalità del presente articolo. L'erogazione ha lo scopo di contribuire alle spese di funzionamento della Scuola stessa e, quindi, di contenimento delle rette delle famiglie.

2. Il contributo comunale determinato come segue:
- scuola dell'infanzia paritaria: contributo annuo di € 20.000,00 per ogni classe, a condizione che in ciascuna classe risultino iscritti e regolarmente frequentanti almeno il 50% + 1 di residenti a Sacile. In caso di classi con il 50% o meno di residenti a Sacile sarà assegnato un contributo pro capite pari a € 900,00 per ciascun utente sacilese. Gli importi di cui sopra sono indicativi in quanto saranno riproporzionati sulla base delle effettive disponibilità di bilancio.
 - asilo nido integrato: contributo annuo determinato sulla base del numero di bambini residenti a Sacile iscritti e regolarmente frequentanti. L'ammontare del contributo per ciascuna struttura verrà calcolato dividendo la somma stanziata a bilancio dal Comune (SB) per il numero totale di bambini sacilesi presenti nelle tre strutture (NBtot), e moltiplicando il risultato per il numero di bambini presente in ciascuna struttura (NBA), in base alla seguente formula:

$$\text{contributo} = (\text{SB} / \text{NBtot}) * \text{NBA}$$

3. Sia per la scuola dell'infanzia paritaria che per il nido integrato, qualora la durata del periodo d'iscrizione del bambino sia inferiore alla durata dell'anno scolastico (undici mesi), il bambino in questione non si conterà come uno ma come N/11, dove N sta a indicare il numero di mesi di iscrizione dell'utente.
4. Il contributo verrà liquidato come segue:
- Acconto entro il 31 dicembre;
 - Saldo a seguito di presentazione del bilancio consuntivo e comunque non oltre 60 giorni. Eventuali variazioni nel numero di iscritti intervenute durante l'anno scolastico saranno opportunamente conguagliate in sede di saldo.
5. Il Comune si riserva di elevare gli importi suddetti ovvero erogare contributi straordinari in relazione a particolari necessità della Scuola per interventi sulla struttura, per progetti innovativi o per la gestione ordinaria, in denaro e/o mediante prestazioni dirette di servizi e/o forniture, da valutare di volta in volta, sulla base dell'eccezionalità dell'intervento e compatibilmente con le risorse del bilancio comunale.
6. I contributi che il Comune erogherà, intesi come forma di riconoscimento del ruolo educativo e sociale nel territorio da parte della Scuola, sono a sostegno delle spese di gestione normale, relative al funzionamento della Scuola e possono essere cumulabili con altri finanziamenti, sia pubblici che privati.
7. Nel caso di un eventuale avanzo attivo di gestione, dovuto all'applicazione di norme fiscali vigenti, da fattori tecnici di contabilizzazione di contributi statali/regionali/comunali, inerenti la gestione di anni precedenti, di erogazioni liberali, provvidenze occasionali da parte di Enti, aziende e privati attinenti la gestione ordinaria dell'anno in corso o dei precedenti, la Scuola sarà tenuta a fornire specifici chiarimenti a giustificazione, in occasione della redazione del rendiconto consuntivo. Nel documento di chiarimento dovranno essere indicati e riscontrabili la provenienza della predetta tipologia di avanzo ed i soggetti erogatori, in modo che risulti chiaramente che l'avanzo sia determinato, in quella misura, solo dai fattori sopra elencati. In questo caso il Comune erogherà comunque il contributo annuo dovuto.

Articolo 8 - Documentazione e bilanci.

La Scuola è tenuta a presentare al Comune entro il 30 novembre, utilizzando l'apposito modello predisposto dallo stesso:

- il bilancio di previsione;
- il conto consuntivo (o bilancio di esercizio) riferito all'anno precedente redatto secondo le norme civilistiche e fiscali in vigore;
- una scheda informativa contenente:

- dichiarazione sul possesso dei requisiti;
- l'elenco dei bambini residenti e non residenti nel Comune suddiviso per sezioni;
- il numero del personale addetto secondo le diverse qualifiche;
- le modalità di erogazione della refezione scolastica;
- le modalità di erogazione del servizio di trasporto.

Articolo 9 - Partecipazione del Comune.

La Scuola gode della piena autonomia gestionale assicurata dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 sulla parità scolastica e dal DPR 275/1999 (sulla autonomia delle istituzioni scolastiche);

Il Comune, sulla base delle sue prerogative, può partecipare alla vita della scuola in clima di reciproca collaborazione per il migliore e più efficiente svolgimento del servizio educativo;

Il Sindaco può chiedere al legale rappresentante della Scuola relazioni sullo svolgimento delle attività scolastiche, concordare verifiche e sopralluoghi all'edificio, chiedere di incontrare il comitato di gestione, qualora esistente, per esaminare questioni e argomenti afferenti all'applicazione della presente convenzione e/o demandati dalla legge alla competenza del Comune.

Articolo 10 - Durata della convenzione.

La presente convenzione ha la durata di anni tre scolastici a partire dall'anno scolastico 2020/2021. Essa potrà rinnovarsi solamente per un ulteriore periodo di anni tre, previo accordo fra le parti almeno tre mesi prima della scadenza.

Articolo 11 - Spese di contratto.

La registrazione avverrà solo in caso d'uso, dando atto che gli eventuali oneri di registrazione sono a carico del soggetto registrante.

Sacile 17.11.2020

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Sacile

Daniela B. Bariviera

Per la Parrocchia di Sant'Ulderico

Don Pietro Ivan



